



Aimeri Ambiente S.r.l.
gruppo **Biancamano**

Spett.le Società
Pitagora S.p.A.

Comunicazione a mezzo pec:
pec.pitagora@pec.pitagoraspa.it

Comunicazione a mezzo mail:
contenzioso.quote@pitagoraspa.it

**CONCORDATO PREVENTIVO DI AIMERI AMBIENTE
S.R.L.**

(Trib. Milano - Sez. Fall. - R.G. n. 98/2016 C.P.)

**ACCORDO
PARACONCORDATARIO TRA**

- **AIMERI AMBIENTE S.R.L.** con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6, C.F. 00991830084 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00991830084 ammessa alla procedura di concordato preventivo "con riserva" con decreto del Tribunale di Milano del 04.08.2016, in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante sig.ra Alessandra De Andreis, di sede ("AIMERI"),

- da una parte -

e

- **PITAGORA S.P.A** con sede in Torino (TO), Corso Marconi, 10, C.F., P.IVA 04852611000 seguito ("PITAGORA")

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE

1. Aimeri è una società già operativa nel settore dell'igiene ambientale che, fino al 21.06.2016, ha svolto, a favore di Pubbliche Amministrazioni appaltatrici e committenti privati, attività di raccolta e smaltimento di rifiuti. Attività, qu



Aimeri Ambiente S.r.l

gruppo **Biancamano**

- che a decorrere dal 22.6.2016 sono svolte da Energeticambiente S.r.l., società controllata al 100% da Aimeri (di seguito "Energeticambiente"), in forza del contratto d'affitto d'azienda di cui al successivo punto 4 - lettera a);
2. con decreto in data 03.08.2016, depositato in cancelleria in data 04.08.2016, il Tribunale di Milano ha, tra le altre cose:
 - a) concesso a favore della Società termine fino al 02.10.2016 per il deposito della proposta, del piano di concordato e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 161, l. fall., termine ulteriormente prorogato fino al 01.12.2016;
 - b) ha nominato Commissario Giudiziale il Dott. Fabio Pettinato.
 3. Nelle more della procedura di concordato "con riserva" aperta con il decreto del Tribunale di Milano di cui al precedente punto, Aimeri, con l'ausilio dei propri advisor legali e finanziari, ha elaborato il piano volto a conseguire il risanamento dell'esposizione debitoria di Aimeri ed il riequilibrio della propria situazione finanziaria attraverso il ricorso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art.186-bis l. fall.
 4. In data 01.12.2016, Aimeri ha depositato presso il Tribunale di Milano – Sezione Fallimentare - formale ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato, unitamente al piano (il "Piano"), alla proposta di concordato (la "Proposta") e alla restante documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. (di seguito la "Domanda di Concordato") più in particolare, il Piano prevede:
 - a) la prosecuzione dell'attività d'impresa di Aimeri da parte di Energeticambiente, in qualità di affittuaria dell'azienda di Aimeri verso il pagamento a favore di Aimeri di un canone periodico che verrà destinato, tra le altre cose, alla soddisfazione dei creditori concorsuali di quest'ultima ai sensi della Proposta;
 - b) l'incasso dei crediti di Aimeri Ambiente S.r.l. e la liquidazione di alcuni asset non funzionali alla prosecuzione dell'attività di impresa;
 - c) la stipula ed esecuzione di un accordo "paraconcordatario" tra Aimeri, Energeticambiente e le società di *leasing* creditrici di Aimeri volto, principalmente, a regolare: i rapporti in essere tra le società di *leasing*, Aimeri ed Energeticambiente per quanto concerne l'utilizzo degli automezzi e i cassonetti utilizzati da Energeticambiente ai fini dell'attività di impresa e determinare le modalità, la misura e i tempi di soddisfacimento dei crediti



vantati dalle predette società di *leasing* verso Aimeri;

- d) la stipula ed esecuzione di un accordo "paraconcordatario" tra Aimeri, Biancamano Holding S.A., Biancamano S.p.A., Energeticambiente e le banche creditrici di Aimeri, volto a disciplinare, principalmente, le modalità di soddisfazione dei crediti vantati dalle banche nei confronti di Aimeri;
 - e) la stipula di un atto di transazione fiscale ex art.182-ter l. fall. con l'Erario;
 - f) la stipula di un atto di transazione previdenziale ex art.182-ter l. fall. con gli Enti Previdenziali;
 - g) la suddivisione in classi dei creditori di Aimeri e la soddisfazione dei relativi crediti nella misura, modalità e tempi indicati nella Proposta;
 - h) la fusione per incorporazione di Aimeri in Energeticambiente entro il 31.12.2021.
5. il Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Fallimentare – nella persona del Giudice Delegato dott. D'Aquino, con provvedimento del 05.01.2017, ai sensi e per gli effetti dell'art.162 l. fall., ha concesso termine per l'integrazione della proposta concordataria sino alla data del 25.01.2017; detta integrazione è stata ritualmente depositata nel rispetto del termine suindicato.
6. La Proposta prevede, ai fini che qui interessano, la soddisfazione integrale dei crediti vantati nei confronti di Aimeri assistiti da privilegio generale (ad esclusione della quota dei crediti erariali e fiscali oggetto di falcidia ai sensi delle proposte di transazione fiscale e previdenziale ex art.182-ter l. fall.), mediante pagamento in via dilazionata entro 4 (quattro) anni dalla data del decreto di omologa del concordato, con riconoscimento di interessi al tasso legale per l'intero arco della dilazione.
7. Ai sensi di quanto attestato nella "Relazione di Stima Prelatizi Dilazionati" redatta dal professionista attestatore del Piano Dott. Sandro Aceto ed allegata alla Domanda di Concordato sub "Prod. n.45" (la "Relazione dell'Attestatore"), tale soddisfazione - si è detto integrale e dilazionata - dei crediti assistiti da privilegio generale, (i) non solo non è inferiore (dal punto di vista del quantum) rispetto a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato dei beni sui quali insistono le rispettive cause di prelazione, nell'ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri, (ii) ma è altresì migliorativa (dal punto di vista temporale), in quanto assicurerebbe una dilazione inferiore rispetto a quella che sarebbe



imposta ai fini della soddisfazione di tali crediti nella predetta ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri.

8. Pitagora è titolare nei confronti di Aimeri di un credito assistito da privilegio generale ex art. 2751 bis n.1, importo elevato alla data del 04.08.2016 (data di ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo "con riserva", la quale costituisce la data di riferimento per gli effetti remissori del concordato ex art.184 l. fall., pari a complessivi **Euro153.468,36**.
9. Aimeri ha rappresentato l'opportunità, al fine di assicurare la fattibilità del concordato e la migliore tutela degli interessi del ceto creditorio nel rispetto delle clausole legittime di prelazione, di stipulare un accordo con Pitagora, in merito alle modalità e tempistiche di soddisfazione del credito ai sensi della Proposta. Accordo che sarà depositato per costituire parte integrante e sostanziale della Domanda di Concordato.
10. In considerazione di tutto quanto precede, Pitagora ha manifestato la propria disponibilità ad aderire ai termini e alle condizioni di cui al presente accordo.

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO,

SI CONVIENE E SI STIPULA ESPRESSAMENTE QUANTO SEGUE

1. PREMESSE

Le premesse dell'Accordo costituiscono parte integrante, sostanziale ed inscindibile dello stesso ed hanno valore di patto.

2. CONDIZIONE SOSPENSIVA-DATA DI EFFICACIA

- 2.1. Condizione Sospensiva. L'efficacia del presente Accordo è sospensivamente condizionata alla definitività e non impugnabilità dell'omologa del concordato preventivo di Aimeri che interverrà con decreto del Tribunale di Milano ex art. 180 l. fall., decorsi i termini di legge (la "Condizione Sospensiva"). Le Parti prendono atto che la Condizione Sospensiva non è meramente potestativa ed è stabilita allo scopo di realizzare l'operazione contemplata nell'Accordo.
- 2.2. Data di Efficacia. Il presente Accordo diventerà efficace alla data in cui si sarà avverata la Condizione Sospensiva.
- 2.3. Mancato avveramento della Condizione Sospensiva. Qualora, per qualsivoglia



ragione, la Condizione Sospensiva di cui al paragrafo 1.1 non si sia avverata nei termini di legge, eventualmente prorogati, le disposizioni del presente Accordo rimarranno definitivamente prive di effetto e nessuna delle parti avrà alcun diritto di qualsivoglia natura nei confronti dell'altra in dipendenza dell'Accordo.

3. SODDISFAZIONE DEL CREDITO

3.1. Rimborso. Pitagora acconsente alla soddisfazione del credito oggetto di privilegio in via dilazionata sulla base di un piano di rimborso della durata complessiva di 3 (tre) anni, che avrà decorrenza dalla scadenza dei 12 (dodici) mesi successivi alla data del decreto di omologa del concordato, con riconoscimento di interessi al tasso legale per l'intero arco della dilazione.

3.2. Modalità del Rimborso. Aimeri si impegna a rimborsare il credito nei modi e termini di cui al precedente punto 3.1 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a PITAGORA S.p.A., tratto presso la banca CRASTI, IBAN IT 814 9 060 85 01 0000000000 90660, mediante il pagamento dell'intera creditoria in n.36 (trentasei) rate mensili consecutive di pari importo.

Interessi. Resta inteso che sul credito matureranno interessi al tasso legale a favore di Pitagora. Gli interessi maturati verranno corrisposti contestualmente al pagamento di ciascuna rata.

3.3. Impegno di Aimeri. Aimeri recepirà all'interno del Piano e della Proposta l'impegno a soddisfare il credito alle medesime condizioni previste nel presente Accordo, che sarà, all'uopo, depositato presso il Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare - per costituire parte integrante e sostanziale della Domanda di Concordato.

3.4. Estinzione soddisfattiva. Pitagora riconosce che l'integrale rimborso del credito ai sensi del presente articolo determinerà l'estinzione soddisfattiva del credito e, pertanto, dichiara che -subordinatamente all'integrale rimborso del credito - non avrà più nulla a pretendere nei confronti di Aimeri e, per quanto occorre possa, di Energeticambiente per qualsivoglia titolo o causale comunque connessi con il credito.

3.5. Miglior soddisfazione. Le parti - facendo affidamento su quanto dichiarato nella "Relazione dell'Attestatore" - si danno reciprocamente atto che l'integrale esecuzione del presente Accordo determinerà una soddisfazione del credito migliorativa rispetto a quella realizzabile nell'ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri.



4. MISCELLANEA.

4.1. Riservatezza. Salvi gli obblighi di legge, le parti si impegnano a mantenere riservati i termini e le condizioni del presente Accordo.

Sono escluse dagli obblighi di riservatezza di cui sopra:

- a) le comunicazioni agli organi sociali delle Parti;
- b) le comunicazioni effettuate a persone fisiche e/o giuridiche, direttamente o indirettamente controllate da, controllanti, o sottoposte a comune controllo con, le Società e/o (Società e/o Professionisti);
- c) le comunicazioni, gli avvisi e ogni altra diffusione di informazioni dovuta ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, di regolamento o di altra natura.

4.2. Modifiche. Qualsiasi modifica o variazione del presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti approvata per iscritto dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata.

4.3. Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo raccomandata a.r., via telefax o posta elettronica certificata, e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al momento della ricezione della lettera raccomandata, del messaggio di avvenuto ricevimento ovvero, in caso di posta elettronica, della risposta di avvenuta ricezione, sempreché sia indirizzata come segue:

- a) In caso di comunicazione ad Aimeri:

Aimeri Ambiente S.r.l. Strada
4, Palazzo Q6 – 20089
Rozzano(Milano)

All'attenzione
dell' Amministratore Delegato
Alessandra De Andreis
Pec:
aimeriambiente@legalmail.it
Fax: 02/528682225



Aimeri Ambiente s.r.l.
gruppo **Biancamano**

b) In caso di comunicazione a Pitagora

Pitagora S.p.A.

Corso Marconi, 10 - 10125

Torino (TO)

Pec: pec.pitagora@pec.pitagoraspa.it

Fax: 011/3857517

o all'eventuale diverso indirizzo o numero di telefax o indirizzo di posta elettronica certificata che ciascuno dei soggetti sopra indicati potrà successivamente comunicare agli altri a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

- 4.4. Invalidità parziale. Qualora una o più delle disposizioni contenute nel presente Accordo risulti in valida o inefficace, in tutto o in parte, ai sensi della legge applicabile, le altre disposizioni resteranno, nella maggior misura possibile, pienamente valide ed efficaci. Le Parti dovranno in ogni caso negoziare in buona fede al fine di concordare i termini reciprocamente soddisfacenti per sostituire tali disposizioni, cercando di mantenere il più possibile inalterato il loro contenuto sostanziale.
- 4.5. Assenza di novazione. Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che l'Accordo non determina alcuna novazione oggettiva del credito.

5. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO.

- 5.1. Legge applicabile. Il presente Accordo è regolato dalla - e deve essere interpretato secondo la - legge italiana.
- 5.2. Foro esclusivo. Qualunque controversia derivante dal presente Accordo, comprese - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

6. IMPOSTE, TASSE, SPESE E COSTI.



Aimeri Ambiente S.r.l

gruppo **Biancamano**

- 6.1. Imposte e tasse. Le imposte e/o gli altri oneri di natura fiscale, così come le spese relative a trascrizioni, registrazioni e iscrizioni in pubblici registri, eventualmente dovute in relazione al presente Accordo saranno a carico di Aimeri.
- 6.2. Spese legali. Ciascuna delle Parti si farà invece direttamente carico, senza possibilità di chiedere e/o ottenere dalle altre Parti alcun tipo di rimborso, di tutte le spese legali eventualmente sostenute per la predisposizione, stipulazione e perfezionamento del presente Accordo e dei contratti/atti da stipularsi in esecuzione dello stesso tra le Parti medesime.

* * *

Ove d'accordo con quanto sopra, vogliate confermare tale accettazione inviando alla scrivente Aimeri Ambiente S.r.l., all'indirizzo indicato al precedente articolo 4.3, una lettera riproducente integralmente il contenuto della presente debitamente sottoscritta e siglata in ogni pagina in segno di piena ed incondizionata accettazione.

MILANO, 09 Febbraio 2017

AIMERI AMBIENTE S.R.L.

L'Amministratore Delegato
Alessandra De Andreis

PITAGORA S.P.A.

PITAGORA S.p.A.